

**REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER LA
RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113
DEL D. LGS. 18.04.2016, N.50.**

(Approvato con delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. del 07.10.2022)

INDICE

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 3 – SOGGETTI DESTINATARI

Art. 4 – COSTITUZIONE E FINANZIAMENTO DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE

Art. 5 – CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Art. 6 – TERMINI PER LE PRESTAZIONI

Art. 7 – MODALITA' E CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO

**Art. 8 – CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEI CREDITI DEL DIPENDENTE PER
INCENTIVI**

Art. 9 – MODALITA' DI PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI

**Art. 10 – RIDUZIONE DEI COMPENSI IN CASO DI INCREMENTO DEI TEMPI DI
ESPLETAMENTO DEGLI INCARICHI**

Art. 11 – PENALITA' PER ERRORI ED OMISSIONI

Art. 12 – PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE

Art. 13 – CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

Art. 14 – RINNOVO DINAMICO E REVISIONE

Art. 15 – PERIODO TRANSITORIO E ABROGAZIONI

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del Decreto Legislativo n. 50/2016, di seguito denominato semplicemente "Codice".
2. Il Regolamento disciplina la costituzione del fondo, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del Codice, e definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'Azienda, secondo quanto previsto dall'art. 113 del Codice.
3. Il Regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi dovuti a fattispecie non conformi alle vigenti norme di legge.

Art. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività:
 - Attività di programmazione della spesa per investimenti;
 - Attività di Responsabile Unico del Procedimento;
 - Attività di valutazione preventiva dei progetti;
 - Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - Attività di direzione dei lavori;
 - Attività di direzione dell'esecuzione;
 - Attività di collaudatore statico;
 - Attività di collaudo tecnico amministrativo;
 - Attività di verifica di conformità.
2. Le funzioni tecniche di cui al comma 1, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture.
3. Le attività relative ai lavori sono quelle di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti, tra le quali vengono ricomprese *“le attività manutentive caratterizzate da problematiche realizzative di particolare complessità, tali da giustificare un supplemento di attività da parte del personale interno all'amministrazione affinché il procedimento che regola il corretto avanzamento delle fasi contrattuali si svolga nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara”*, giuste deliberazioni della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 310 del 17.07.2019 e Sezione delle Autonomie n. 2 del 09.01.2019, quali interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o adeguamento sismico, di adeguamento no per efficientamento energetico normativo di immobili.

4. Sono da considerarsi attività di particolare complessità, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:
 - a) Perizie di manutenzione straordinaria per interventi di efficientamento energetico di fabbricati;
 - b) Interventi strutturali per ripristino e/o adeguamento statico;
 - c) Interventi di manutenzione straordinaria funzionali all'adeguamento alla normativa antincendio di fabbricati per civile abitazione e autorimesse.

Non rientrano nelle attività di particolare complessità gli interventi di riattazione/rifunzionalizzazione degli alloggi di risulta per la consegna agli aventi titolo.

5. Per le attività relative a forniture e i servizi, così come si evince dalla deliberazione della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 107 del 21.05.2019, *l'applicabilità degli incentivi, è contemplata soltanto "nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione" (parte finale del comma 2, come modificata in senso limitativo, dall'art. 76, comma 1, lett. b, del D.lgs n. 56/2017), inteso quale soggetto autonomo e diverso dal RUP, e tale distinta nomina è richiesta soltanto negli appalti di forniture o servizi di importo superiore a € 500.000,00 ovvero di particolare complessità, con valutazione spettante ai dirigenti secondo quanto specificato al punto 10 delle Linee guida emanate dall'ANAC per disciplinare in modo più dettagliato "Nomina, ruolo e compiti del RUP, per l'affidamento di appalti e concessioni"*.

Art. 3 – SOGGETTI DESTINATARI

1. I soggetti destinatari sono individuati nei dipendenti dell'Ater che svolgono direttamente le funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'articolo 2, comma 1, nelle loro componenti.
2. Partecipano alla ripartizione anche i dipendenti che collaborano direttamente alle attività di cui al richiamato articolo 2, comma 1, secondo quanto previsto al successivo articolo 7.
3. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del Codice, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale.

Art. 4 – COSTITUZIONE E FINANZIAMENTO DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio, ai sensi del comma 2 dell'art. 113 del Codice.
2. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al predetto articolo 3, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione. Le spese di trasferta e/o missione non sono a carico del fondo.
3. L'utilizzo del restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è regolato dall'articolo 113, comma 4, del Codice.

4. Gli importi previdenziali ed assicurativi vengono preventivamente stimati nella misura dello 0,32% dell'importo posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio, corrispondente al 25% dell'importo liquidabile calcolato sull'80 % dell'importo a base di gara.
5. In relazione all'importo dei lavori, posti a base di gara, l'entità del fondo di incentivazione, viene pertanto fissato come segue:

- a) per lavori di importo inferiore a € 2.000.000,00, il fondo è pari al 2% dell'importo posto a base di gara, la quota liquidabile al personale incaricato è pari al 1,28% dello stesso importo, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP, così come risulta dalla tabella seguente:

art. 113 comma 4	20%	2,0%	0,40%
quota liquidabile agli incaricati	64%	2,0%	1,28%
oneri previdenziali e assistenziali	<u>16%</u>	2,0%	<u>0,32%</u>
sommano	100%		2,00%

- b) per lavori di importo compreso tra € 2.000.001,00 e € 5.350.000,00 (soglia comunitaria) il fondo è pari all'1,85% dell'importo posto a base di gara, la quota liquidabile al personale incaricato è pari al 1,18% dello stesso importo, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP, così come risulta dalla tabella seguente:

art. 113 comma 4	20%	1,85%	0,37%
quota liquidabile agli incaricati	64%	1,85%	1,18%
oneri previdenziali e assistenziali	<u>16%</u>	1,85%	<u>0,30%</u>
sommano	100%		1,85%

- c) per lavori di importo compreso tra € 5.350.001,00 e € 25.000.000,00 il fondo è pari all'1,65% dell'importo posto a base di gara, la quota liquidabile al personale incaricato è pari al 1,18% dello stesso importo, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP, così come risulta dalla tabella seguente:

art. 113 comma 4	20%	1,65%	0,33%
quota liquidabile agli incaricati	64%	1,65%	1,06%
oneri previdenziali e assistenziali	<u>16%</u>	1,65%	<u>0,26%</u>
sommano	100%		1,65%

6. In relazione all'importo dei servizi/forniture, posti a base di gara, l'entità del fondo di incentivazione, viene pertanto fissato nella misura del 2,00% dell'importo posto a base di gara, la quota liquidabile al personale incaricato è pari al 1,28% dello stesso importo, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP, così come risulta dalla tabella seguente:

art. 113 comma 4	20%	2,00%	0,40%
quota liquidabile al personale	64%	2,00%	1,28%
oneri previdenziali e assistenziali	<u>16%</u>	2,00%	<u>0,32%</u>
sommano	100%		2,00%

7. Sono escluse dalla base di calcolo dell'incentivo le somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed espropri di immobili, nonché l'IVA.

8. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera, lavoro e servizi/forniture e sono inserite in un apposito capitolo di bilancio
9. L'ammontare del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

Art. 5 – CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. I gruppi di lavoro, i cui componenti sono individuati dal dirigente dell'Unità di Direzione competente, sono costituiti da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità, di eventuali esecuzioni di procedure espropriative e per la nomina del responsabile unico del procedimento.
2. La composizione del gruppo è definita mediante provvedimento del dirigente di cui al comma 1.
3. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:
 - l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
 - l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato ai sensi dell'art. 4, comma 4, del presente regolamento;
 - il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;
 - il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;
 - le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.
4. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal dirigente di cui al comma 1.

Art. 6 – TERMINI PER LE PRESTAZIONI

1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico devono essere indicati i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni per ciascuna figura professionale.
2. I termini per la direzione dei lavori o per la esecuzione dei contratti coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione dei servizi o forniture e per la redazione degli atti di contabilità finale e collaudazione o verifica di conformità.
3. I termini del collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del Codice e dalle relative norme regolamentari.

4. Per le restanti funzioni tecniche i tempi devono essere individuati sulla base della programmazione delle attività.
5. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati dall'esecuzione delle prestazioni.
6. Le prestazioni del responsabile unico del procedimento terminano con il pagamento del saldo all'impresa contraente, ferma restante l'attività di supporto alla commissione di collaudo.

Art. 7 – MODALITA' E CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. L'importo da corrispondere al personale viene ripartito, tenendo conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni richieste, nonché all'entità e complessità dell'opera, servizio o fornitura da realizzare, previo accertamento positivo delle attività svolte, da parte del dirigente competente, con i criteri di seguito riportati :

Incentivi per lavori				
	Attività	Quota	Incaricato/ collaboratori	%
A	Programmazione della spesa per investimenti	2%	Incaricato	1%
			Collaboratori	1%
B	Verifica preventiva dei progetti	8%	Incaricato	8%
C	Predisposizione e controllo delle procedure di gara	6%	RUP	3%
			Collaboratori	3%
D	RUP	10%	Incaricato	10%
		2%	Collaboratori	2%
E	Direttore dei lavori	26%	Incaricato	26%
F	Coordinatore per la sicurezza	16%	Incaricato	16%
G	Direttore operativo	12%	Incaricato	12%
H	Collaudo statico	8%	Incaricato	8%
I	Collaudo tecnico amministrativo o regolare esecuzione	10%	Incaricato	10%
	Somma	100%	Somma	100%

Incentivi per servizi e forniture				
	Attività	Quota	Incaricato/ collaboratori	%
A	Programmazione della spesa per investimenti	4%	Incaricato	2%
			Collaboratori	2%
B	Predisposizione e controllo delle procedure di gara	12%	RUP	6%
			Collaboratori	6%
C	RUP	23%	Incaricato	23%
		15%	Collaboratori	15%
D	Direttore della esecuzione dei contratti di servizi - Incaricato o commissione della verifica di conformità nei contratti di forniture	25%	Incaricato	25%
E	Collaboratore del direttore dell'esecuzione	11%	Incaricato	11%
F	Collaudo tecnico amministrativo o regolare esecuzione	10%	Incaricato	10%
	Somma	100%	Somma	100%

2. In caso di coincidenza di diverse figure professionali in capo ad un unico soggetto, le singole quote di competenza sono cumulate.

Art. 8 – CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEI CREDITI DEL DIPENDENTE PER INCENTIVI

1. Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 9, comma 1, ai fini della liquidazione le prestazioni sono da considerarsi rese:
 - a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
 - b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
 - c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
 - d) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori e la trasmissione al RUP degli atti di collaudo;
 - e) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
 - f) per il collaudo statico, con il deposito del certificato;
 - g) per il collaudo tecnico-amministrativo, con l'emissione del certificato di collaudo finale, ovvero del certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformità, nei casi previsti dalla normativa.

Art. 9 – MODALITA' DI PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente della competente U.D., previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati, a seguito di relazione all'uopo predisposta dal R.U.P.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del Codice. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale ed il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
3. L'incentivo per lavori può essere liquidato, alle figure individuate all'art. 7, comma 1, del presente Regolamento, con le seguenti modalità:
 - all'avvenuta aggiudicazione possono essere liquidate le seguenti aliquote:
 - A → Programmazione della spesa per investimenti;
 - B → Verifica preventiva dei progetti;
 - C → Predisposizione e controllo delle procedure di gara.
 - all'avanzamento dei lavori fino al 50%, possono essere liquidate, le seguenti aliquote:
 - 50% D → Responsabile del Procedimento;

- 50% E → Direttore dei lavori;
 - 50% F → Coordinatore per la sicurezza;
 - 50% G → Direttore operativo.
 - all'avvenuta ultimazione dei lavori con la contestuale redazione degli atti di collaudo, possono essere liquidate, le seguenti aliquote:
 - 50% D → Responsabile del Procedimento;
 - 50% E → Direttore dei lavori;
 - 50% F → Coordinatore per la sicurezza;
 - 50% G → Direttore operativo.
 - all'approvazione del certificato di collaudo statico possono essere liquidate le seguenti aliquote:
 - H → Collaudo statico.
 - all'approvazione del certificato di avvenuto collaudo tecnico amministrativo possono essere liquidate:
 - I → Collaudo tecnico amministrativo o regolare esecuzione.
4. L'incentivo per forniture e servizi può essere liquidato, alle figure individuate all'art. 7 comma 1 del presente regolamento, con le seguenti modalità:
- all'avvenuta aggiudicazione possono essere liquidate le seguenti aliquote:
 - A → Programmazione della spesa per investimenti;
 - B → Predisposizione e controllo delle procedure di gara.
 - all'avanzamento dei lavori fino al 50%, possono essere liquidate, le seguenti aliquote:
 - 50% C → Responsabile del Procedimento;
 - 50% D → Direttore della esecuzione dei contratti di servizi - Incaricato o commissione della verifica di conformità nei contratti di forniture;
 - 50% E → Collaboratore del direttore dell'esecuzione.
 - all'avvenuta ultimazione dei lavori con la contestuale redazione degli atti di collaudo, possono essere liquidate, le seguenti aliquote:
 - 50% C → Responsabile del Procedimento;
 - 50% D → Direttore della esecuzione dei contratti di servizi - Incaricato o commissione della verifica di conformità nei contratti di forniture;
 - 50% E → Collaboratore del direttore dell'esecuzione.
 - all'approvazione del certificato di avvenuto collaudo possono essere liquidate:
 - F → Collaudo tecnico amministrativo o regolare esecuzione.
5. Nel caso di sostituzione del R.U.P., egli ha diritto alla corresponsione della quota parte del fondo relativa alle attività effettivamente svolte e certificate dal responsabile del Procedimento subentrante; analogamente si procederà nei confronti delle altre figure professionali ed amministrative inserite nei gruppi di lavoro.
6. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui al comma 1 del presente articolo, non costituiscono economie ma incrementano il fondo per le funzioni tecniche. Tali quote, evidenziate

negli atti di liquidazione, vengono accantonate e, a consuntivo, impiegate secondo criteri e modalità stabiliti con atto dell'Amministratore Unico.

Art. 10 – RIDUZIONE DEI COMPENSI IN CASO DI INCREMENTO DEI TEMPI DI ESPLETAMENTO DEGLI INCARICHI

1. L'importo da corrispondere al personale, a valere sulla quota del Fondo, è ridotto in caso di incrementi immotivati dei tempi previsti per l'espletamento della attività imputabili ai soggetti incaricati qualora gli stessi non arrechino aumenti dei costi previsti nel quadro economico e/o danni per l'Amministrazione.
2. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui sopra è di competenza del soggetto che ha affidato il relativo incarico che vi provvede previa comunicazione al personale interessato, anche ai fini di un eventuale recupero dei tempi previsti, nonché l'attivazione del contraddittorio.
3. Nel caso di cui al comma 1, il compenso spettante viene ridotto mediante l'applicazione, da parte del dirigente, nei confronti dei singoli soggetti responsabili, di una penale quindicinale, pari alla percentuale netta dell'1% dell'importo spettante, fino a un massimo del 10% del suddetto importo.
4. Nel caso di ritardo tale da determinare l'applicazione di una penale superiore al 10% dell'importo spettante e in mancanza di concreta attività del soggetto inadempiente, il dirigente provvede alla revoca dell'incarico. La revoca dell'incarico determina la perdita del diritto al compenso da parte del dipendente incaricato.
5. Qualora il procedimento relativo all'intervento si arresti per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, purchè in un momento successivo all'avvio della procedura di affidamento, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e certificate dal RUP.

Art. 11 – PENALITA' PER ERRORI ED OMISSIONI

1. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori o omissioni, suscettibili di creare pregiudizio per l'Amministrazione ovvero l'incremento dei costi contrattuali.
2. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui sopra è di competenza del soggetto che ha affidato il relativo incarico che vi provvede previa comunicazione al personale interessato nonché l'attivazione del contraddittorio.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti, il dipendente responsabile è tenuto alla restituzione delle somme percepite a titolo di compenso. Ove il dipendente non provveda spontaneamente alla restituzione, l'Amministrazione procederà in via giudiziale con aggravio di spese a carico del dipendente e comunque non potranno essere erogati ulteriori compensi a favore dello stesso fino a concorrenza delle somme da restituire.

Art. 12 – PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE

1. In caso di ricorso a perizie di variante in corso d'opera, nelle ipotesi previste dal Codice, come da attestazione del Responsabile del Procedimento, che comportino un incremento dell'importo contrattuale, nei limiti consentiti dalla legge, il Fondo, di cui al presente regolamento, sarà riferito al nuovo importo lordo di perizia.
2. La liquidazione del relativo incremento del Fondo, in tal caso, viene effettuata, secondo le aliquote già definite, a tutti i soggetti aventi diritto, di cui all'articolo 3.

Art. 13 – CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

3. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - a) le leggi ed i regolamenti nazionali;
 - b) i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto.

Art. 14 – RINNOVO DINAMICO E REVISIONE

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
3. Entro 24 mesi dalla data di approvazione del presente Regolamento, a seguito di apposito monitoraggio della sua applicazione, si procede alla eventuale revisione dello stesso.

Art. 15 – PERIODO TRANSITORIO E ABROGAZIONI

1. Il presente Regolamento si applica alle attività, inserite nei programmi triennali e nell'elenco annuale dei lavori, servizi e forniture e svolte a decorrere dal 19.4.2016, data di entrata in vigore del D.lgs. 18.4.2016 n. 50.
2. Per quanto riguarda i lavori avviati in precedenza, si farà riferimento alle deliberazioni della Sezione Regionale di controllo della Regione Basilicata, n. 3 del 11.02.2015 e n. 22 del 06.03.2017, che riportano: per le *“opere inserite nell'elenco annuale dei lavori pubblici, allegato a un bilancio di previsione approvato prima dell'entrata in vigore delle legge di conversione del D.L. n. 90/2014, la disciplina che regola l'incentivo resta quella vigente al momento in cui l'opera è stata approvata, indipendentemente dal momento in cui le prestazioni incentivate vengono in concreto poste in essere, se cioè esse siano già state compiute, ovvero, debbano ancora essere realizzate, purchè siano realizzate insieme all'opera”*. In relazione alle succitate deliberazioni, con riferimento alle opere i cui progetti sono stati inseriti nell'ambito del programma triennale dei lavori pubblici 2014-2016 e nell'elenco annuale 2014, approvato con delibera dell'Amministratore Unico n. 64 del 3 ottobre 2013, antecedente al 18 agosto 2014, data di entrata in vigore della Legge n. 114/2014, di conversione e modifica del D.L. n. 90 2014, o ad ulteriori programmazioni triennali ed annuali antecedenti allo stesso, gli incentivi verranno liquidati secondo la disciplina previgente, di cui al regolamento approvato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 13 del 21.02.2006.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione da parte dell'Amministratore Unico.